

## **AFFIDAMENTO AZIONI AI SENSI DEL PIANO DI LAVORO TERRITORIALE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI**

Premesso che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 122/21615 del 17/05/2012 questo Ente ha aderito al Piano di lavoro territoriale in materia di politiche giovanili di cui al bando emanato da Regione Lombardia DG Sport e Giovani;

Considerato che con il medesimo provvedimento è stato approvato il Piano di lavoro relativo al territorio della provincia di Como nella sua articolazione di azioni, interventi, riparto economico e cronoprogramma;

Preso atto della comunicazione da parte di Regione Lombardia con la quale ha approvato il Piano di lavoro territoriale in materia di politiche giovanili della provincia di Como;

### **TRA**

la Provincia di Como, in persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità, dott. Rodolfo Di Gilio, con sede in Como, Via Borgovico n. 148;

### **E**

la Cooperativa Sociale La Fucina, in persona del legale rappresentante, ....., con sede in Rho, Via San Martino n. 22

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

La Provincia di Como affida alla Cooperativa Sociale la Fucina, in persona del legale rappresentante, ....., che accetta, la realizzazione delle azioni previste nel Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili approvato da Regione Lombardia, percorsi di formazione per operatori delle politiche giovanili da realizzarsi entro il 30/04/2014

### **Art. 2**

La Cooperativa Sociale La Fucina si impegna a realizzare un percorso di formazione con almeno 280 ore di attività diretta e indiretta che sarà dettagliatamente concordata alla cabina di regia del Piano Territoriale delle politiche giovanili della provincia di Como.

### **Art. 3**

Per la realizzazione di quanto stabilito nel precedente Art. 2 la Provincia verserà alla Cooperativa Sociale La Fucina una somma pari a € 20.000,00 (IVA inclusa) sulla base di fatture emesse e rendiconti sull'attività svolta.

### **Art. 4**

Con preavviso di 30 giorni, la Provincia di Como si riserva di risolvere il presente contratto.

Per tutte le condizioni non previste dal presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. In casi di inadempienza, anche parziale, al presente contratto, sarà trattenuta una penale non inferiore ad un ventesimo del compenso di cui all'art.6.

### **Art. 5**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, sarà nominato un collegio arbitrale che giudicherà in via rituale e sarà composto da tre arbitri, di cui i primi due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como. Ciascuna delle parti comunicherà all'altra la nomina del

proprio arbitro a mezzo di lettera raccomandata e l'altra parte avrà quindici giorni di tempo dal ricevimento per comunicare, sempre a mezzo lettera raccomandata, la nomina dell'altro arbitro.

In difetto, la parte inadempiente avrà diritto a rivolgersi al Presidente del Tribunale di Como per chiedere la nomina dell'altro arbitro.

**Art. 6**

Ogni modifica al presente contratto dovrà risultare da apposito scritto, debitamente sottoscritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Como, lì

per la Provincia di Como  
II DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Rodolfo Di Gilio

per la Cooperativa Sociale  
La Fucina  
in persona del legale rappresentante